



GRUPPO
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

La Rivista / Quaderno n° 6

Fascicolo speciale monografico

A cura di

**Marta AURINO, Alessandro DE NICOLA,
Maria Chiara GIRARDI, Laura RESTUCCIA,
Pietro VILLASCHI**

**«Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo:
questioni attuali e prospettive future»**

in memoria di

PAOLO CARROZZA



**GRUPPO
di PISA**

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

**La Rivista / Quaderno n° 6
Fascicolo speciale monografico**

A cura di

**Marta AURINO – Alessandro DE NICOLA –
Maria Chiara GIRARDI – Laura RESTUCCIA – Pietro VILLASCHI**

**Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo:
questioni attuali e prospettive future**

Atti del Seminario di diritto comparato – 16 marzo 2023

in memoria di
Paolo Carrozza

Contributi di:

S. Benvenuti – R. Cabazzi – D. Caccioppo – M. Caldironi – D. Camoni – M. Carniama
– E. Cavasino – A. Chiappetta – I. Ciolli – I. De Cesare – M. D’Amico – V. Di Capua
– J. Ferracuti – S. Filippi – G. Formici – A. Formisano – E. Gabriele – G. Galustian –
P. Gambatesa – I. Giugni – I. Gómez Fernández – K. Goni – A. González Moro – F.E.
Grisostolo – F. La Placa – B. Liberali – A. Lo Calzo – L. Madau – L. Mariantoni – M.
Millon – R. Niro – C. Padrin – L. Pace – G. Repetto – A. Riccioli – Giu. Serges – F.
Severa – E. Skrebo – S. Sydoryk – L. Tregou-Delvescovo – J. Vachey – L.P. Vanoni
– G. Vasino – G. Verrigno – P. Villaschi – D. Zecca.

Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2023/3 de «La Rivista Gruppo di Pisa»

Atti del Seminario di diritto comparato dell'Associazione "Gruppo di Pisa" del 16 marzo 2023 su "Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo: questioni attuali e prospettive future" – Università degli Studi di Milano

Tutti i contributi sono stati sottoposti a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista

Finito di comporre nel mese di dicembre 2023

La Rivista **Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale** è inclusa tra le riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche. Codice **ISSN: 2039-8026**.

Per il triennio 2023-2025, **Direttore responsabile**: Massimo Siclari (*Università degli Studi «Roma Tre»*).

Comitato di Direzione: Andrea Cardone – Referente responsabile per la Rivista (*Università degli Studi di Firenze*), Tanja Cerruti (*Università degli Studi di Torino*), Nannerel Fiano (*Università degli Studi di Milano*), Nicola Pignatelli (*Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*), Alessio Rauti (*Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria*), Michela Troisi (*Università degli Studi di Napoli Federico II*).

Comitato di Redazione: COORDINAMENTO TRA LE SEZIONI: Antonello Lo Calzo – Coordinatore del Comitato di redazione (*Università di Pisa*), Pietro Villaschi (*Università degli Studi di Milano*).

SEZIONE SAGGI E RELAZIONI: Stefano Bissaro (*Università degli Studi di Milano*), Arianna Carminati (*Università degli Studi di Brescia*), Lavinia Del Corona (*Università degli Studi di Milano*), Giuseppe Donato (*Università degli Studi di Messina*), Alessia Fusco (*Università degli Studi di Torino*), Valentina Pupo (*Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro*), Umberto Ronga (*Università degli Studi di Napoli Federico II*), Giuliano Serges (*Università degli Studi «Roma Tre»*).

SEZIONE RECENSIONI: Alberto Arcuri (*Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*), Antonino Amato (*Università degli Studi di Messina*), Costanza Nardocci (*Università degli Studi di Milano*), Leonardo Pace (*Università degli Studi «Roma Tre»*), Giada Ragone (*Università degli Studi di Milano*).

SEZIONE FORUM: Bruno Brancati (*Università di Pisa*), Rossana Caridà (*Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro*), Cristina Luzzi (*Università di Pisa*), Cecilia Siccardi (*Università degli Studi di Milano*).



RIVISTA DEL GRUPPO DI PISA - INDICE DEL FASCICOLO SPECIALE N° 6

Nota dei curatori

Marta AURINO, Alessandro DE NICOLA, Maria Chiara GIRARDI, Laura RESTUCCIA,
Pietro VILLASCHI..... 1

Presentazione

Marilisa D'AMICO, *Presentazione*..... 5

Introduzione al Seminario

Gohar GALUSTIAN, *Introduction et remerciements*..... 9

Giuliano SERGES, *Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo: introduzione ai lavori*..... 11

PRIMA SESSIONE

Relazioni

Elisa CAVASINO, *La giustizia costituzionale nel XXI secolo: l'esperienza italiana*..... 17

Itziar GOMEZ FERNANDEZ, *La jurisdicción constitucional española en el s XXI: cuestiones actuales y perspectivas futuras*..... 47

Giorgio REPETTO, *Ascesa, trasformazione e crisi del Bundesverfassungsgericht. Il modello tedesco di giustizia costituzionale alla prova dell'esperienza*..... 73

Luca Pietro VANONI, *La Corte Suprema americana nell'era della polarizzazione: una riflessione costituzionale su Judicial Activism e Judicial Supremacy*..... 99

SECONDA SESSIONE

PARTE I

LE FONTI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, TRA PROBLEMI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Introduzione ai lavori del I Atelier

Leonardo PACE, *Le fonti della giustizia costituzionale, tra problemi e prospettive di riforma. Introduzione ai lavori del I atelier*..... 139

Contributi dei partecipanti

Riccardo CABAZZI, *Quando la Corte non c'è...il legislatore "balla": enti locali e "spazi" costituzionali*..... 151

Viviana DI CAPUA, *I diritti fondamentali al cospetto del giudice costituzionale. Una riflessione a partire dal reclamo alla Corte costituzionale nella Repubblica della Lettonia* 165

Jacopo FERRACUTI, *Conflitti interorganici e procedimento "bifasico". Un unicum tutto italiano?*..... 183

Silvia FILIPPI, *I conflitti di attribuzione sollevati dai parlamentari dopo l'ordinanza n. 17 del 2019. Profili critici e riflessioni a margine del procedimento di Organstreit*..... 197

Lorenzo MADAU, *I decreti del Presidente della Corte costituzionale: l'emergere di una nuova fonte atipica del diritto processuale costituzionale?*..... 213

Luca MARIANTONI, *Al di là di accoglimento ed ammissibilità. Gli effetti delle (più o meno) nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale sul referendum abrogativo e sulla futura giurisprudenza*..... 229

Maxime MILLON, *La célérité, clé de voûte de l'efficience de la procédure QPC*..... 247

Sacha SYDORYK, *Modifier les décisions constitutionnelles insusceptibles de recours : le cas de la rectification d'erreur matérielle des décisions du Conseil constitutionnel*..... 265

Giulia VASINO, *Sulla dialettica fra Corte e legislatore alla luce delle recenti evoluzioni del processo costituzionale. Verso un primo bilancio*..... 277

Conclusioni

Raffaella NIRO, *Il giudice costituzionale e il suo giudizio nell'evoluzione delle fonti: note sparse riassuntive*..... 295

PARTE II

EVOLUZIONE, COMMISTIONE, EVANESCENZA DEI MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Introduzione ai lavori del II Atelier

Pietro VILLASCHI, *Evoluzione, commistione, evanescenza dei modelli di giustizia costituzionale. Introduzione ai lavori del II atelier*..... 319

Contributi dei partecipanti

Andrea CHIAPPETTA, *L'undefettibile centralità della Corte costituzionale nella tutela multilevel: tra quantità dei diritti e qualità della protezione*..... 321

Ilaria DE CESARE, *Il modello accentrato italiano nella recente giurisprudenza sulla doppia pregiudiziale*..... 335

Emanuele GABRIELE, *Sistemi democratici e assenza di constitutional review of legislation. Dibattiti e prospettive di riforma negli ordinamenti olandese e britannico*..... 349

Kassandra GONI, *L'utilisation de l'argument consequentialiste par les Jurisdictions constitutionnelles*..... 361

Francesco Emanuele GRISOSTOLO, *Il controllo sull'esercizio del potere pubblico fra giustizia costituzionale e giustizia amministrativa. Fenomeni di circolazione delle tecniche di giudizio in prospettiva comparata*. 375

Ferdinando LA PLACA, *L'evoluzione del controllo di costituzionalità: da un controllo esclusivamente preventivo ad un controllo diffuso. Il caso finlandese e la recente proposta di riforma nei Paesi Bassi*..... 391

Francesco SEVERA, *Il caso della riforma giudiziaria israeliana: sindacato di costituzionalità e potere politico, tra dialogo e conflitto*..... 403

Conclusioni

Simone BENVENUTI, *Il posto delle giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo tra funzione di garanzia della Costituzione e indirizzo politico-costituzionale*..... 421

PARTE III

IL RUOLO DELLE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI NELL’ENUCLEAZIONE DEI DIRITTI

Introduzione ai lavori del III Atelier

Julien VACHEY, *Le rôle de la Cour constitutionnelle dans la consécration de nouveaux droits. Introduction aux travaux de l’atelier III*..... 441

Contributi dei partecipanti

Dorinda CACCIOPPO, *L’ambiente negli esiti del (supposto) dialogo tra legislatore costituzionale, Corte costituzionale e corti sovranazionali: il caso italiano e francese a confronto*.....445

Mathieu CARNIAMA, *Le rôle limité de la justice constitutionnelle en matière de « constitutionnalisme vert » dans l’Indianocéanie*..... 461

Giulia FORMICI, *Il ruolo delle giurisdizioni costituzionali nell’era tecnologica: verso un digital rule of law?*.....469

Paolo GAMBATESA, *La disapplicazione per contrasto con il diritto UE e la tutela dei diritti fondamentali. Un confronto tra i più recenti orientamenti della Corte costituzionale italiana e del Tribunal constitucional spagnolo*..... 487

Ilaria GIUGNI, *Scontro fra le Corti e rivitalizzazione del principio di legalità penale*..... 501

Chiara PADRIN, *Riflessioni sulla l. cost. 1/2022 in una «prospettiva orientata al futuro»: verso la configurazione di una tutela del clima?*..... 511

Edin SKREBO, *Corti costituzionali, diritti e transizione: Bosnia ed Erzegovina e Kosovo a confronto*..... 527

Davide ZECCA, *La funzione di profilassi costituzionale come evoluzione del ruolo dei giudici costituzionali nell’interpretazione delle garanzie processuali in materia penalistica*..... 547

Conclusioni

Ines CIOLLI, *Il ruolo del giudice costituzionale in tema di enucleazione di nuovi diritti*..... 561

PARTE IV

IL RUOLO DELLE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI NEL SISTEMA ISTITUZIONALE

Introduzione ai lavori del IV Atelier

Antonello LO CALZO, *Il ruolo delle giurisdizioni costituzionali nel sistema istituzionale. Introduzione ai lavori del IV atelier*..... 577

Contributi dei partecipanti

Matteo CALDIRONI, *La "leale collaborazione" tra Corte costituzionale e legislatore*..... 589

Daniele CAMONI, *Le Corti costituzionali, tra vizi del procedimento legislativo e tutela delle minoranze parlamentari. Una comparazione tra Spagna e Italia*..... 603

Aniello FORMISANO, *Instabilità politica e rischi di sconfinamento degli organi di garanzia: considerazioni su come limitarli*..... 617

Alicia GONZÁLEZ MORO, *La democrazia interna dei partiti politici davanti alla giurisdizione costituzionale. Un'analisi dalla prospettiva italo-spagnola*..... 631

Alessia RICCIOLI, *Corti costituzionali a confronto: come cambia il fenomeno del judicial activism nel panorama costituzionale colombiano e italiano*..... 645

Lucas TREGOU-DELVESCOVO, *La doctrine italienne du droit vivant : ressource pour le Conseil constitutionnel?*..... 659

Giuseppe VERRIGNO, *Corte costituzionale e opinione pubblica: ragioni ed effetti di un rapporto in evoluzione*..... 675

Conclusioni

Benedetta LIBERALI, *"Al crocevia di spinte politiche, di suggestioni riformatrici, di possibili diverse interpretazioni del testo costituzionale": il ruolo della Corte costituzionale nel sistema istituzionale*..... 689

Informazioni sui Curatori e sugli Autori..... 715



QUARTA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO
«LE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI NEL XXI SECOLO: QUESTIONI ATTUALI E
PROSPETTIVE FUTURE»
IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA

RIFLESSIONI SULLA L. COST. 1/2022 IN UNA «PROSPETTIVA ORIENTATA AL
FUTURO»: VERSO LA CONFIGURAZIONE DI UNA TUTELA DEL CLIMA?

CHIARA PADRIN

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Le future generazioni come soggetto giuridico nel solco della l. cost. 1/2022. – 3. Ambiente e clima nella *Climate change litigation*. La visione del *Bundesverfassungsgerichts*. – 3.1. ...e in Italia? Prime riflessioni sulla configurazione di un diritto ad un clima stabile e sicuro. – 4. Il binomio ambiente-future generazioni e la Corte costituzionale. L’inevitabile riflessione sul principio di separazione dei poteri.

1. Considerazioni introduttive

In una lettera del 1789 Thomas Jefferson scriveva a James Madison che «la questione se una generazione di uomini abbia il diritto di vincolarne un’altra [...] è una questione di tali proporzioni da meritare non solo una decisione, ma anche un posto tra i principi fondamentali di ogni governo». Muovendo dalla considerazione secondo cui la Terra appartiene «in usufrutto ai vivi» e che ciascuna generazione vivente può vincolare solo sé stessa e non quella successiva a pagare i debiti da essa contratti, Jefferson sosteneva come tale assunto dovesse trovare applicazione non solo nel rapporto tra i singoli consociati, ma riflettersi anche sulla sfera pubblica e, nello specifico, sulla legislazione. Da qui finanche discendeva, secondo l’Autore, la necessità di limitare la durata della stessa Costituzione. Invece di essere concepita come perpetua, essa avrebbe dovuto contenere una sorta di *sunset clause* naturale che la avrebbe portata ad estinguersi al termine della durata media di vita di una generazione (circa 19 anni), evitando così –

dentro una applicazione prolungata nel tempo – di degenerare da atto di diritto e di giustizia ad atto di forza. A queste osservazioni, Madison rispondeva manifestando molteplici perplessità. Non solo egli evidenziava come una revisione periodica di questo tipo avrebbe potuto creare “fazioni perniciose” ma si interrogava sui possibili risvolti di «un governo che dipendesse per la sua esistenza, oltre una data stabilita, da un intervento positivo ed autentico della Società stessa» chiedendosi, in particolare, se questo potesse divenire soggetto alle conseguenze di un vero e proprio interregno. Ed ancora, nel ricordare che «il rapporto che lega una generazione alla seguente, e la trasmissibilità degli obblighi da una all'altra, sembrano [...] avere qualche fondamento nella natura delle cose», Madison metteva in luce la ragionevolezza di una distribuzione intertemporale del debito contratto dallo Stato per lo sviluppo della nazione, in virtù del fatto che le generazioni future si avvantaggerebbero dei risultati raggiunti grazie alle spese precedentemente sostenute.

Questo scambio epistolare tra Jefferson e Madison, oltre a far comprendere come la questione intergenerazionale non sia un tema nuovo alla riflessione giuridica, offre numerose sollecitazioni che rivivono nel vastissimo dibattito sviluppatosi nella contemporaneità – soprattutto a partire dalla crisi economica del 2008 – attorno alla tutela dei diritti (o degli interessi) delle future generazioni. Pur nei cambiamenti di contesto che si sono susseguiti, l'individuazione di una fittizia e limitata durata della vita politica di ogni generazione che esalta Jefferson implica il riconoscimento – seppur inconsapevole – del concetto di sostenibilità, ancor oggi fortemente connesso alle questioni intergenerazionali, e che nella lettera si estrinseca nell'atteggiamento custodiale richiesto dall'usufrutto, accompagnato da un utilizzo ragionevole e sostenibile delle risorse¹.

Di fronte alle molteplici crisi che hanno interessato la nostra epoca, quale quella sanitaria, economica e ambientale, la solidarietà intergenerazionale (che viaggia, per l'appunto, sullo stesso binario della sostenibilità²) è riaffiorata nel dibattito giuridico come una delle diverse possibili risposte, portando anche – nel nostro ordinamento – alla recente revisione costituzionale operata con l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha incluso la tutela degli interessi delle generazioni future nel novero dei principi fondamentali.

Ed è a partire da questa prospettiva orientata al futuro che si articolerà il presente contributivo, prendendo le mosse proprio dalla citata riforma del 2022. Quest'ultima s'inserisce in un più ampio processo di trasformazione che interessa tanto il panorama nazionale quanto quello internazionale, in cui il paradigma della sostenibilità, nelle sue tre accezioni (economica, sociale e ambientale), assume una trasversale e rinnovata fundamentalità negli ordinamenti giuridici, esercitando anche un riflesso in chiave intergenerazionale. La riforma costituzionale riesce infatti ad “importare” sul piano nazionale alcune delle domande già sorte oltre confine che riguardano le future

¹ A. D'ALOIA, voce *Generazioni future*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, 2016, 334.

² La correlazione tra solidarietà intergenerazionale e sviluppo sostenibile emerge da una delle prime (ed ancor oggi più accreditate) definizioni date a quest'ultimo, quella del Rapporto Brundtland del 1987, ove viene definito come «lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere le possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri». Approfondisce il tema nel panorama italiano, A. MOLFETTA, *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2/2023, spec. 237.

generazioni come soggetto giuridico e, parallelamente, stimola la riflessione circa la possibile tutela di “nuove” situazioni giuridiche – a queste fortemente connesse – quale la tutela del clima. Ma non solo, la stessa riforma costituzionale fa emergere alcune torsioni che interessano la separazione dei poteri orizzontale, specie con riguardo al rapporto tra Corti e legislatori, su cui occorre soffermare l’attenzione.

Per assecondare questa duplice prospettiva, il percorso che seguirà si concentrerà sulla dimensione ambientale delle future generazioni e, in questa direzione, sul fenomeno della c.d. *climate change litigation* che rappresenta un laboratorio sperimentale in cui testare se e come la solidarietà intergenerazionale sia spesso invocata per spingere le autorità giudiziarie ad incrementare – anche oltre il perimetro delineato dal legislatore – la tutela di un determinato bene o interesse, facendo aggio su un’interpretazione evolutiva delle Carte costituzionali. A tale scopo, verrà dato particolare rilievo ad uno specifico caso afferente a questo ramo di contenzioso, ossia la sentenza del Tribunale federale costituzionale tedesco del 24 marzo 2021 in materia di emissioni di gas serra, ove ben emerge questo dialogo (se così possiamo definirlo) tra Corte e legislatore.

2. Le future generazioni come soggetto giuridico nel solco della l. cost. 1/2022

La nota modifica degli artt. 9 e 41 Cost., con la quale viene espressamente inserita la tutela della salute e dell’ambiente quale limite alla libertà d’iniziativa economica (art. 41 Cost.) e viene elevata al rango di principio fondamentale dell’ordinamento la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell’interesse delle future generazioni» (art. 9 Cost.), sta continuando a stimolare un intenso dibattito in dottrina che investe molteplici ed eterogenei fronti.

A motivo della varietà di giudizi che possono essere tratti da tale modifica costituzionale e dai potenziali impatti che essa potrà determinare, quest’ultima è stata definita una riforma «a geometria variabile³»; infatti, se sul piano nazionale può aver costituito, anche se non unanimemente⁴, un passo in avanti per la tutela di beni sempre più percepiti come essenziali (considerate altresì le modalità di approvazione⁵), a livello europeo essa rappresenta perlopiù la conferma di una tendenza consolidata. Esempificativa in tal senso è la tassonomia⁶ delle Carte costituzionali che – seppur non necessariamente allo stesso livello e con la medesima intensità – tutelano l’ambiente il

³ D. AMIRANTE, *La reformette dell’ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato europeo*, 2/2022, 5-14.

⁴ Evidenzia gli aspetti critici dell’inserimento dell’«interesse delle future generazioni» nel testo dell’art. 9 Cost. F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021. Cfr. altresì D. PORENA, «Anche nell’interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 15/2022, 125.

⁵ La l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 è stata approvata dalla Camera dei deputati in via definitiva in seconda deliberazione nella seduta dell’8 febbraio 2022, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Si è trattato, di fatto, di un sostanziale plebiscito con 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti. I dettagli di ciascuna votazione sono disponibili al sito: <https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-legge-costituzionale-in-materia-di-tutela-dell-ambiente/>.

⁶ Per una ricostruzione vedasi D. AMIRANTE, *L’ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato europeo*, num. spec., 2019, 1-32.

quale, limitandoci al panorama europeo, trova disposizioni dirette alla sua protezione e salvaguardia in ventidue testi su ventisette⁷. Ed ancora, l’inciso inserito a modifica dell’art. 9 Cost. con cui si fa riferimento all’interesse delle future generazioni, dimostra un ulteriore allineamento con la maggior parte delle Costituzioni europee che legano la dimensione ambientale a quella intergenerazionale, per quanto nel nostro caso si tratti di una tutela “debole”⁸, in quanto oggetto di tutela sono gli *interessi* (e non i diritti) *anche* delle generazioni future (dando quindi per assodata la tutela degli interessi di quelle presenti)⁹. In merito a quest’ultimo aspetto della riforma, appare utile dar conto del fatto che lo stesso concetto di “generazioni future”, come anticipato, non è affatto pacifico in dottrina¹⁰ sia per quanto riguarda l’*identità*¹¹ di queste ultime, sia relativamente al raggio d’azione su cui si deve estendere la tutela del loro interesse. A riprova di ciò, anche il momento a cui far risalire il loro inserimento in Costituzione è controverso. Secondo alcuni, infatti, le future generazioni troverebbero un ancoraggio costituzionale grazie ad un richiamo implicito introdotto con la riforma costituzionale dell’art. 81 Cost. avvenuta nel 2012¹² mentre, per altri ancora, si dovrebbe tornare ancora più indietro nel tempo arrivando alla modifica dell’art. 117 Cost. co. 1 nella parte in cui s’impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario¹³.

Nelle varie incertezze, un fronte ancora aperto (e altamente problematico) della questione intergenerazionale resta quello identitario. Se le future generazioni sono da individuarsi nell’insieme dei soggetti “non nati”, l’attribuzione di diritti in capo a queste ultime implicherebbe la possibilità di veder loro riconosciuta la titolarità di posizioni giuridiche; tuttavia, si tratterebbe di una titolarità ancora fattualmente inesistente – per quanto si tratti di soggetti costituzionalmente rilevanti– dal momento che questi ultimi sarebbero impossibilitati a far valere i propri interessi¹⁴. Aiuta a comprendere le

⁷ L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale*, in *DPCE online*, 2/2022, 1071 ss.

⁸ Per contrapposizione, alcune Costituzioni, come quella del Portogallo, della Polonia sono testi in cui emerge una tutela “forte” delle future generazioni. Per approfondire, vd. R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

⁹ Sulla rilevanza dell’utilizzo dell’avverbio “anche” vedasi A. MORELLI, *La tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali: le ragioni e le potenzialità di una riforma*, in *Passaggi Costituzionali*, 1/2022, 34.

¹⁰ Cfr. L. VIOLINI, G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in *Il diritto dell’economia - Atti di convegno, Università degli studi di Milano*, 2021; G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale*, in *Osservatorio AIC*, 3/2018, 627. Ed altresì M. LUCIANI, *generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 425; A. D’ALOIA, voce *Generazioni future*, cit.

¹¹ Secondo una delle teorie più diffuse dovrebbero essere ricomprese le generazioni a noi immediatamente successive oppure quelle già nate, potendosi configurare nei confronti delle generazioni più distanti nel tempo, al più, un dovere umanitario ma non dei veri e propri obblighi. Cfr. T. SCHWARTZ, *Obligations to Posterity*, in R.I. SYKORA, E. B. BARRY (a cura di), *Obligations to Future Generations*, Philadelphia, 1978, 3.

¹² Per una ricostruzione in tal senso si rimanda a L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2022, 25.

¹³ Cfr. *ex multis* G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 633.

¹⁴ A sostegno di ciò è diffuso in dottrina il riferimento all’art. 1 c.c., che riconduce al momento della nascita l’acquisto della capacità giuridica – da intendersi come idoneità alla titolarità di posizioni giuridiche soggettive –, pur riconoscendo al co. 2 diritti anche a colui che ancora non è nato, ma che è stato almeno

dimensioni di tale questione la scelta dei Presidenti delle Corti costituzionali di Italia, Francia, Spagna e Portogallo di fissare un incontro di studio a tema "I diritti delle future generazioni: ambiente e salute" svoltosi il 23 giugno 2023¹⁵. La giornata si è sviluppata a partire da due interrogativi, ossia se «è possibile parlare di diritti soggettivi rispetto alla tutela dell'ambiente e della salute per chi non è ancora nato. E quali possono essere i margini di azione per il giudice costituzionale che si occupi degli effetti che le decisioni assunte oggi dalle autorità pubbliche avranno poi, in futuro, sulle nuove generazioni». Proprio in questo senso, per misurare l'impatto dell'ingresso nell'ordinamento di tale nuova categoria giuridica appare necessario, da un lato, individuare a monte chi possa rientrare nella categoria delle generazioni future e, dall'altro, distinguere attentamente fra la previsione di un dovere (o una responsabilità) delle generazioni presenti¹⁶ verso quelle future, ovvero il riconoscimento di diritti in capo a queste ultime – posto che l'affermazione del primo non corrisponde al riconoscimento del secondo¹⁷.

A queste problematiche non sembra fornire risposta nemmeno il legislatore costituzionale che, nel trasporre tali questioni alla "codificazione" delle future generazioni avvenuta con la l. 1/2022, ha sapientemente aggirato il problema definitorio che caratterizza la locuzione "future generazioni" attraverso una formulazione dell'art. 9 Cost. che, secondo una lettura condivisibile, ci pone di fronte all'affermazione di un principio, anziché di una regola che richiederebbe invece una precisa identificazione dei destinatari¹⁸. Sebbene tale lettura possa essere condivisibile, essa non appare al contempo del tutto risolutiva. Abbracciando questa prospettiva, infatti, scopo della norma diventa quello di orientare le politiche pubbliche imponendo al legislatore, nella fase di programmazione, una riflessione capace di andare oltre gli interessi delle sole generazioni presenti, in un'ottica di medio-lungo periodo e, d'altra parte, quello di fornire ai giudici costituzionali un ulteriore parametro per il giudizio di proporzionalità. Il che non solo può lasciare un margine di aleatorietà nella comprensione di cosa debba intendersi con medio-lungo periodo ma, soprattutto, è persino suscettibile di ampliare e di rendere ancora più incerti gli ampi margini di valutazione impiegati dai giudici costituzionali, proprio alla luce del modo in cui operano il principio di proporzionalità e di ragionevolezza.

concepito. Evidenzia la difficoltà nell'attribuzione di diritti soggettivi alla future generazioni, A. MOLFETTA, *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 234 ss.

¹⁵ Cfr. Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale, "I diritti delle future generazioni: ambiente e salute" un impegno condiviso dalle Corti di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, Comunicato del 24 giugno 2023.

¹⁶ In questo senso, la definizione di responsabilità intergenerazionale di Bifulco quale insieme di «possibili forme di tutela giuridica, azionabili dagli uomini appartenenti alla generazione vivente, a favore degli interessi degli uomini ancora non esistenti» pare una lettura coerente dell'inciso dedicato alle future generazioni nel nuovo art. 9 Cost. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, 15.

¹⁷ Avvalorata questa lettura, in relazione all'art. 20A della Costituzione tedesca, F. CIRILLO, *L'interesse delle future generazioni: ragionamenti fallaci e interpretazioni sostenibili*, in *Ambientidiritto.it*, 2/2023, 10.

¹⁸ In questo senso, M. CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2022, 352. Dello stesso avviso, R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 11/2022, 5.

3. Ambiente e clima nella Climate change litigation. La visione del Bundesverfassungsgerichts

La difficoltà di qualificazione delle posizioni giuridiche che ruotano attorno alla categoria delle future generazioni emerge con tutta la sua forza nella c.d. *climate change litigation*¹⁹, una tipologia di contenzioso che s’incanala nel più ampio e consolidato filone della giustizia ambientale e che – adottando una definizione a maglie larghe – può sussumersi nell’insieme di «casi che sollevano questioni rilevanti di diritto o di fatto relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento o alla scienza dei cambiamenti climatici, portati davanti a una serie di organi amministrativi, giudiziari e di altro genere»²⁰.

Ora, prima di entrare nel merito della *litigation*, si rende necessaria una postilla circa la nozione di clima e il rapporto di quest’ultimo con l’ambiente, nonché con le future generazioni. Anzitutto, merita di essere messo in luce sin da subito che ambiente e clima non sono da considerarsi come concetti sovrapponibili, caratterizzandosi piuttosto per un rapporto di forte interdipendenza che trova giustificazione nel fatto che i fattori ambientali influenzano il clima, ch’è per sua natura variabile (non potendosi configurare quindi un obbligo in capo all’uomo di stabilizzazione dello stesso) e che subisce in ragione di ciò alterazioni a causa delle attività antropogeniche (spesso in senso peggiorativo) e, per l’appunto, di fattori naturali (ambientali). Resta quindi da chiedersi come si innesta la questione intergenerazionale nelle controversie climatiche e, a tal proposito, viene in soccorso la stessa definizione di clima, per il quale s’intende il complesso delle condizioni meteorologiche che caratterizzano una località o una regione nel corso dell’anno, mediato su un *lungo periodo* di tempo. È proprio tale “mediazione su un lungo periodo” che apre le porte all’ingresso delle future generazioni nelle controversie afferenti alla *climate change litigation*, ove sovente oggetto dei giudizi è la misurazione dell’appropriatezza delle misure statali di mitigazione dei cambiamenti climatici in una prospettiva orientata “a beneficio della presente e delle future generazioni”²¹.

Diversamente dalla questione intergenerazionale, il contenzioso climatico rappresenta un fenomeno piuttosto recente, posto che inizialmente la materia climatica intercettava prevalentemente il piano regolatorio, anziché quello giudiziale. È con gli

¹⁹ La letteratura in materia di *climate change* è ormai sterminata. Tra i molti, per una ricostruzione europea ed extra-europea dei casi più rilevanti, si rimanda, fra i molti, a B. POZZO, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2/2021, pp. 271-318, R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritticomparati.it*, 1° luglio 2021. Disponibile al sito: <https://www.diritticomparati.it/la-neutralita-climatica-e-la-liberta-di-futuro-bverfg-24-marzo-2021/>. Ancor più recentemente, vedasi *Biolaw Journal – Rivista di BioDiritto* n. 2/2022, numero dedicato alla pubblicazione dei contributi selezionati in risposta alla Call for Papers – Climate change. Una prova “estrema” per l’etica e per il diritto.

²⁰ Ripercorre le diverse definizioni date alla *climate change litigation*, A. PISANÒ, *Il diritto al clima – il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, 186. La definizione ripresa nel testo è tratta dal report UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, Nairobi, Kenya, 2020, 10.

²¹ Termine ripreso anche dal UNFCCC, *United Nations Framework Convention on Climate Change* del 1992.

Accordi di Parigi del 2015 che si registra un primo cambio di rotta grazie all’espresso riferimento al concetto di “*climate justice*” unitamente alla valorizzazione dell’importanza del dialogo tra i vari livelli di governo e tra le diverse corti in materia di cambiamento climatico. Ne seguiva un approccio dottrinale di sempre maggior accostamento dei casi legati al cambiamento climatico alla protezione dei diritti umani²², rispetto ai quali può intravedersi una «relazione biunivoca» per cui, da un lato, il cambiamento climatico consegue (anche) all’esercizio di taluni diritti fondamentali, quale il diritto di iniziativa economica privata e, dall’altro, il godimento di altri diritti è limitato o persino precluso dall’intervenire di cambiamenti climatici²³.

In tale cornice, si collocano quindi le controversie afferenti alla *climate change litigation* che, pur se eterogenee e diverse tra loro, presentano alcuni tratti comuni. Molte delle controversie afferenti a questo contenzioso sono infatti caratterizzate dall’impugnativa di norme relative alle politiche pubbliche ambientali, rispetto alle quali i ricorrenti domandano l’accertamento della violazione di diritti individuali (propri o di coloro che rappresentano), come il diritto a vivere in un ambiente salubre o il diritto alla vita e alla vita privata. I ricorsi sono poi spesso accompagnati dalla richiesta alle autorità giudiziarie di ordinare all’autorità pubblica convenuta di modificare la normativa impugnata di modo da eliminare i cambiamenti in senso peggiorativo provocati da quest’ultima al sistema climatico. Seguendo tale direzione, una delle controversie ormai considerata un *leading case* in materia, è quella decisa dal Tribunale federale costituzionale tedesco il 24 marzo 2021. La vicenda origina da un ricorso in relazione alla *Klimaschutzgesetz* KSG (la Legge federale sul cambiamento climatico), con cui i proponenti lamentavano una violazione dei doveri di protezione dei diritti fondamentali della *Grundgesetz*, con particolare riguardo all’art. 2 co. 2 frase 1, che sancisce il diritto di ognuno alla vita e all’integrità fisica, e all’art. 14 co. 2, diretto a tutelare la proprietà e il diritto di successione, unitamente al diritto fondamentale ad un futuro degno di un essere umano (art. 2.1 in combinato disposto con l’art. 20A) e ad un livello minimo di sussistenza ecologica (art. 2.1 e art. 1.1 frase 1). Con particolare riferimento all’interpretazione dell’art. 20A nel quale è contenuto il richiamo alle future generazioni²⁴, a partire dalla sua introduzione nel 1994, la giurisprudenza del *BverfG* aveva conosciuto fasi alterne, oscillando tra una lettura della stessa come “disposizione statutale di rango programmatico” sino ad arrivare ad utilizzarla per qualificare la

²² A. BARAGGIA, *Contenzioso in materia climatica e separazione dei poteri: il ruolo delle National Human Right Institutions*, in *DPCE online*, Sp-2/2023, 317. L’accostamento tra cambiamenti climatici e diritti fondamentali vedasi, *ex multis*, V. BELLINKX, D. CASALIN, G. ERDEM TÜRKELLI, W. SCHOLTZ, W. VANDENHOLE, *Addressing Climate Change through International Human Rights Law: From (Extra)Territoriality to Common Concern of Humankind*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 11, 1/2022, 69-93 e S. VINCRE, A. HENKE, *Cambiamento climatico e contenzioso giudiziale. Un’analisi di diritto italiano e comparato*, in L. VIOLINI (a cura di), *One Health – Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, 107-116.

²³ Cfr. P. L. PETRILLO, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE online*, Sp-2/2023, 236, P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale, in Ordine internazionale e diritti umani*, 3/2021, 596 ss e M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 2021, 56 ss.

²⁴ L’art. 20A configura una *responsabilità* dello Stato, *anche* nei confronti delle generazioni future, di tutelare «i fondamenti naturali della vita mediante l’esercizio del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

protezione delle basi naturali della vita come un bene comune di particolare rilevanza²⁵. Filo rosso di queste oscillazioni era stata in ogni caso un’interpretazione dell’art. 20A come norma dalla rilevanza costituzionale contenuta, insuscettibile di divenire fonte diretta di obblighi ulteriori in capo allo Stato²⁶. Ed è proprio in questo solco che si collocano gli aspetti più innovativi della sentenza del 24 marzo 2021.

I giudici tedeschi dichiaravano infatti l’illegittimità di alcuni degli articoli della Legge federale sul cambiamento climatico per incompatibilità con il citato art. 20A della *Grundgesetz*, senza riscontrare una vera e propria violazione diretta di quest’ultimo da parte del legislatore quanto, piuttosto, una violazione del principio di proporzionalità che, nel caso di specie, si traduceva nella distribuzione della riduzione di emissioni di CO2 «costituzionalmente necessaria» in quanto da collocarsi/inquadrarsi «in una prospettiva orientata al futuro»²⁷. Secondo il *Bundesverfassungsgerichts*, le disposizioni in esame non contenevano sufficienti indicazioni e previsioni per la riduzione delle emissioni a partire dal 2031 così che la legislazione nazionale rischiava, *insostenibilmente*, di consentire alla generazione presente di «consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un onere relativamente leggero», facendo quindi ricadere sulle future generazioni il peso di «dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà»²⁸.

Ciò che anzitutto colpisce della sentenza è la redazione di un apparato motivazionale estremamente corposo e denso di passaggi argomentativi avanguardistici che distaccano la pronuncia – definita infatti *rivoluzionaria*²⁹ – dagli altri precedenti giudiziali europei. Uno dei punti nodali della decisione risiede infatti nella mancanza di un danno attuale o nella mancata protezione preventiva da parte dello Stato; piuttosto, l’illegittimità si concretizza in una mal gestione statale del tempo quale «variabile determinante della termodinamica del clima nella “determinata zona” di ciascuno Stato ed elemento costitutivo dei “benefici” delle libertà presenti e future dentro quello Stato»³⁰. Ulteriormente rilevante è la sottolineatura posta dal Tribunale sul fatto che i ricorrenti non abbiano reclamato la violazione di diritti di persone non ancora nate, ma dei propri

²⁵ A. DE PRETIS, *Protezione del clima e dimensione intertemporale dei diritti fondamentali- Karlsruhe for Future?*, in *Ceridap*, 4/2021, 130, spec. 132-3.

²⁶ In tal senso, vedasi la sentenza del 9 marzo 2011, *BVerwG* 4 B 46.10 disponibile in lingua originale al sito: <https://www.bverwg.de/de/090311B4B46.10.0>.

²⁷ L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2021, 4, M. PIGNATARO, *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in *EuBlog.eu*, 17 maggio 2021 e R. MONTALDO, *La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021)*, in *Diritticomparati.it*, 1 luglio 2021.

²⁸ Estratto della sentenza della *Bundesverfassungsgericht* riportato anche nel testo di M.T. ROERIG dell’Area Servizio Studio – Area di Diritto Comparato della Corte costituzionale del 30 aprile 2021, a cui si rimanda per una sintesi più approfondita del provvedimento. Disponibile al sito: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1619774479177.pdf

²⁹ Viene così definita da R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *LaCostituzione.info*, 30 aprile 2021.

³⁰ M. CARDUCCI, *Libertà “climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in *LaCostituzione.info*, 3 maggio 2021.

diritti fondamentali³¹, ritenendo che dall’art. 20A discendesse un obbligo (ulteriore) in capo allo Stato di proteggere il clima in una prospettiva intergenerazionale³².

Tra i commenti alla sentenza del *Bundesverfassungsgericht* colpisce quello di Roberto Bin, peraltro precedente all’entrata in vigore della novella costituzionale italiana, il quale osserva che la decisione tedesca incarna un precedente giurisprudenziale nell’individuazione del diritto al clima capace di aprire la porta anche nel nostro ordinamento, se assecondata dai giudici nazionali, ad una svolta fondamentale della tutela dei diritti. La sentenza della Corte tedesca potrebbe agevolare, nella visione di Bin, la pressione per la tutela del diritto al clima a «trovare la strada per incanalarsi e per reperire gli strumenti processuali necessari a portare davanti alla Corte costituzionale la questione della legittimità di leggi troppo compiacenti e timide nel limitare il degrado ambientale»³³.

3.1 ... e in Italia? Spunti sulla configurazione di un diritto ad un clima stabile e sicuro

Un primo banco di prova rispetto a quanto prospettato da Bin circa il riconoscimento di un diritto al clima nel nostro ordinamento è rappresentato dal c.d. Giudizio Universale, un ricorso promosso dall’associazione A Sud e da vari cittadini italiani (alcuni anche minorenni) presentato dinanzi al Tribunale Civile di Roma pochi mesi dopo la sentenza del Tribunale federale costituzionale tedesco. La causa vede come parte convenuta lo Stato italiano, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, i ricorrenti chiedono di accertare la responsabilità³⁴ di quest’ultimo per non aver perseguito una politica climatica conforme alle acquisizioni scientifiche più avanzate e, subordinatamente al riconoscimento di responsabilità, gli stessi ne domandano la condanna ad adottare ogni necessaria iniziativa per l’eliminazione entro il 2030 delle emissioni nazionali di gas serra, coerentemente con gli impegni presi con gli Accordi di Parigi.

Ritornano quindi alcuni dei tratti tipici della *climate change litigation*, che si estrinsecano nell’impugnativa di politiche pubbliche statali e nella richiesta di condanna ad adottare misure idonee a rispettare gli impegni internazionali assunti dallo Stato. Parimenti, ritorna il concetto di future generazioni, menzionate nell’atto di citazione in relazione alle misure impiegate dallo Stato italiano per conformarsi agli obiettivi degli accordi di Parigi, che genererebbero «iniquità intergenerazionale, facendo gravare sulle

³¹ Il passaggio si può ritrovare in *BVerwG*, ordinanza del 24 marzo 2021, par. 109.

³² *BVerwG*, ordinanza del 24 marzo 2021, par. 197 e A. PISANÒ, *Il diritto al clima – il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 271

³³ R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in *LaCostituzione.info*, 30 aprile 2021.

³⁴ Il tipo di responsabilità che i ricorrenti individuano è ex art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) o, in subordine, ex art. 2051 c.c., ovvero sia la responsabilità del danno cagionato da cose in custodia.

future generazioni ingiuste conseguenze negative di impatto e di costi»³⁵. Tale giudizio (ancora in corso³⁶) rappresenterà una prima occasione per osservare se – e in che modo – la sentenza tedesca abbia fatto breccia nel nostro ordinamento, pur tenendo conto di una differenza sostanziale tra i due ordinamenti, ossia la mancanza – nel nostro – di un canale di accesso diretto alla Corte costituzionale³⁷. Ciò nonostante, sono presenti diversi elementi che invece accomunano entrambi i giudizi, quali lo Stato come controparte e la domanda dei ricorrenti di individuare delle misure di mitigazione idonee. Può ravvisarsi, inoltre, un ulteriore allineamento tra i due Paesi considerando che a giudizio in corso è intervenuta la l. cost. 1/2022 che certamente si colloca nella direzione di una tutela in senso rafforzativo dell’ambiente, oltre a riprendere alcuni elementi dell’art. 20A della *Grundgesetz*, quale il richiamo alle future generazioni.

Quest’ultimo aspetto ci riporta alla riflessione che ha aperto questo paragrafo, ossia all’interazione tra ambiente-clima. Viene infatti da domandarsi se una tutela del clima possa ricavarsi in via interpretativa dal nuovo art. 9, co. 3, Cost. che, nel menzionare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi non fa riferimento espresso al clima e/o al cambiamento climatico, il quale, anche a fronte della lettura dei lavori preparatori, non sembra essere una preoccupazione del legislatore costituzionale³⁸. Ciò si pone in controtendenza rispetto al piano internazionale, ove si registra una progressiva emancipazione del diritto climatico dal diritto ambientale³⁹, con una crescente diffusione di istanze di revisione costituzionale dirette a fornire un ancoraggio agli impegni climatici assunti dagli Stati firmatari dell’Accordo di Parigi (purché prevalentemente – ma non esclusivamente⁴⁰ – in Paesi non-europei), all’insegna del c.d. costituzionalismo climatico⁴¹. D’altra parte, nello spazio europeo spinte verso una maggiore attenzione alle

³⁵ Estratto dell’Atto di citazione, A Sud v. Stato italiano, Tribunale di Roma, 2021, p. 39 disponibile al sito: <https://giudiziouniversale.eu/wp-content/uploads/2023/07/Atto-di-citazione-A-Sud-VS-Stato-Italiano-2021.pdf>.

³⁶ Quanto allo stato del giudizio, la terza e prossima udienza del processo di primo grado si terrà il 13 settembre 2023 con sentenza attesa per la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Dà conto dei vari momenti processuali, allegando anche la relativa documentazione, il sito web <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>.

³⁷ Per approfondire più nel dettaglio il caso del c.d. Giudizio universale, si rinvia ad A. PISANÒ, *Il diritto al clima – il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 273-277 e G. CAMPEGGIO, *La causa “Giudizio Universale” e il problema della verità*, in *Diritticomparati.it*, 21 settembre 2022.

³⁸ Approfondisce il tema del mancato inserimento del clima nel testo costituzionale, anche dando conto dei passaggi legislativi in cui si è fatta menzione del cambiamento climatico, pur non trovando poi riscontro nella riforma, F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE online*, 2/2022, 1085 ss.

³⁹ Appare utile dar conto che la distinzione tra diritto climatico e diritto ambientale è oggetto di ampi dibattiti. Per approfondire, J. PEEL, *Climate Change Law: The Emergence of a New Legal Discipline*, in *Melbourne University Law Review*, 32/2008, 3, M. MEHLING, *The Comparative Law of Climate Change: A Research Agenda*, in *Review of European Community & International Environmental Law*, vol. 24, 3/2015, 341 ss.; M. FERMEGLIA, *Comparative Law and Climate Change*, in F. FIORENTINI, M. INFANTINO (a cura di), *Mentoring Comparative Lawyers: Methods, Times, and Places*, Cham, 2020.

⁴⁰ In tal senso, un’eccezione degna di nota è il tentativo di modifica della Costituzione francese nel 2018 volto ad inserire nel primo articolo della stessa, tra gli obiettivi primari dello Stato, quello del contrasto ai cambiamenti climatici. Il disegno di legge costituzionale è stato poi ritirato nel luglio 2021 per il mancato raggiungimento di un accordo tra le diverse forze politiche. Sul tema, F. SAVONITTO, *La constitutionnalisation de l’action contre les changements climatiques*, in *Petites Affiches*, 136/2018, 84 ss.

⁴¹ Vedasi sul tema, F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, cit., 1092 ss., A.O. JEGEDE, *Climate Change and*

questioni climatiche provengono dalla moltiplicazione dei contenziosi afferenti alla *climate change litigation*, sia presso le istituzioni sovranazionali (e nella specie di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo⁴²), sia dinanzi alle Corti nazionali dei singoli Stati membri. Nondimeno, il mancato inserimento di un riferimento al clima e/o al cambiamento climatico nel “nuovo” art. 9 Cost. non significa – secondo parte della dottrina – che da essa non possa ricavarsi, attraverso un'interpretazione evolutiva, un'obbligazione climatica in capo allo Stato. Rispetto a questo, degna di nota è la posizione di Bifulco che intravede nell'inserimento del termine “ecosistemi” all'art. 9, co. 3, Cost. una copertura costituzionale alla tutela del clima, che trova vigore nel rapporto di strumentalità e finalizzazione reciproca che caratterizza l'ambiente (e l'ecosistema, in particolare, quale uno dei suoi elementi costitutivi) e il clima, posto che gli ecosistemi esistono e si diversificano in relazione alle condizioni climatiche di una determinata area geografica. In questa prospettiva, dunque, si potrebbe affermare che l'azione per arrestare il cambiamento climatico – e quindi la tutela del clima – sarebbe preconditione della tutela dell'ambiente nei suoi elementi costitutivi (quale la biodiversità e gli ecosistemi)⁴³. Non mancano tuttavia altrettanto valide teorie dottrinali che parimenti riconoscono una tutela implicita del clima nella Costituzione, ma che ritengono che essa si fondi su diversi parametri. Tra queste, Gallarati individua un'obbligazione climatica in capo allo Stato dal combinato disposto dell'art. 9 co. 3 (nel riferimento alle future generazioni) con gli artt. 2 e 3 Cost. Tali articoli andrebbero a fondare un principio di solidarietà intergenerazionale in nome del quale lo Stato dovrebbe garantire le condizioni, in una prospettiva orientata anche alle future generazioni, per un pieno sviluppo della persona umana⁴⁴.

Pur nella fondatezza delle letture di cui s'è dato conto, ogni considerazione ulteriore, nell'assenza di riferimenti espressi nella Carta costituzionale, impone una necessaria attesa, in quanto solo con le prime pronunce della Corte sul tema sarà possibile carpire anzitutto se i giudici costituzionali saranno concordi nel riconoscimento di quest'implicita tutela, e secondariamente, in caso affermativo, su quali parametri costituzionali quest'ultima potrebbe eventualmente fondarsi.

Environmental Constitutionalism: A Reflection on Domestic Challenges and Possibilities, in E. DALY, J.R. MAY (a cura di), *Implementing environmental constitutionalism: Current global challenges*, Cambridge, 2018, 84-99 e P. VIOLA, *Climate Constitutionalism Momentum: Adaptive Legal Systems*, Cham, 2022, spec. 41 ss.

⁴² Si veda sul punto A. OSTI, *A qualcuno (non) piace caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (per non tacer degli altri)*, in *Biolaw Journal*, 2/2023, 237 ss.

⁴³ Le considerazioni di cui sopra sono da riferirsi all'intervento di R. BIFULCO, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale – Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 12 maggio 2023, Roma, disponibile al sito: <https://www.radioradicale.it/scheda/697932/la-cultura-dellambiente-nellevoluzione-costituzionale>.

⁴⁴ Cfr. F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, cit., 1107.

4. Il binomio ambiente-future generazioni e la Corte costituzionale. L'inevitabile riflessione sul principio di separazione dei poteri

Le osservazioni di carattere sostanziale che hanno interessato la riforma costituzionale e a cui si è fatto cenno⁴⁵ si riverberano sul piano dell'attività di interpretazione della Corte costituzionale e, conseguentemente, sul ruolo che quest'ultima potrebbe assumere nel rapporto con il legislatore. Appare dunque interessante dedicare alcune brevi riflessioni conclusive al confronto dottrinale che ruota attorno alla necessità (o meno) della modifica dell'art. 9 Cost., alla luce dell'interpretazione data al binomio ambiente-future generazioni – precedentemente alla riforma – da parte della nostra Corte e, in secondo luogo, all'inevitabile impatto che l'attività interpretativa di quest'ultima – a fronte della riforma costituzionale – potrebbe avere sul principio di separazione dei poteri orizzontale.

Per quanto riguarda il primo profilo, la Corte si è interessata del binomio ambiente-future generazioni sin dalla metà degli anni Ottanta, in un momento che si caratterizza per una «costituzionalizzazione di fatto di nuovi diritti»⁴⁶. A questi anni risalgono infatti due sentenze che rappresentano un vero e proprio *turning point* in materia ambientale proprio per l'interpretazione evolutiva del dettato costituzionale. Con queste pronunce si sono invero inclusi il territorio e l'ambiente, attraverso una lettura dinamica ed estensiva, nella tutela del paesaggio sancita dall'art. 9 Cost. così facendoli rientrare tra i principi fondamentali⁴⁷, consacrando altresì l'ambiente come valore costituzionale primario⁴⁸. Parimenti, negli stessi anni, la Corte costituzionale si è apprestata a calare la tutela dell'ambiente in una dimensione intergenerazionale⁴⁹ inaugurando una linea esegetica confermata dalla stessa anche in una più recente sentenza del 2019 nella quale si riconosce il suolo come «[...] capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, *anche* di natura intergenerazionale»⁵⁰.

⁴⁵ È bene precisare che il presente lavoro si è limitato a dar cenno ad alcuni profili circoscritti, pur investendo la riforma molteplici fronti. Uno fra tutti, la presunta immodificabilità dei principi fondamentali, che approfondisce, *ex multis*, D. PORENA, «*Anche nell'interesse delle generazioni future*». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 15/2022, 125.

⁴⁶ T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 16/2021.

⁴⁷ Nello specifico i giudici costituzionali affermano che «...la tutela del paesaggio non può venire realisticamente concepita in termini statici, di assoluta immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma deve, invece, attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di esse può incidere sul territorio e sull'ambiente», Corte cost., 29 marzo 1985, n. 94, punto 3 Cons. dir.

⁴⁸ Cfr. Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151. Approfondisce questa sentenza A. BUSCEMA, *La sentenza 151/1986 e il dialogo Consulta-Parlamento sull'ambiente*, in *Sentenze che ci hanno cambiato la vita*. Podcast disponibile nella pagina Libreria dei Podcast della Corte costituzionale <https://www.cortecostituzionale.it/podcast.do>.

⁴⁹ Nello specifico, identificate la flora e la fauna selvatica quali componenti del patrimonio naturale, i giudici costituzionali affermano come, data la loro fundamentalità per gli equilibri biologici, esse vadano preservate così da essere trasmesse alle generazioni future (Corte cost., 12 ottobre 1988, n. 1002, punto 3 Cons. dir.). Per individuare un riferimento al binomio ambiente-future generazioni antesignano alla riforma costituzionale del 2022, cfr. *ex multis* Corte cost., 18 aprile 1996, n. 419 e Corte cost., 2 marzo 2017, n. 93.

⁵⁰ Corte cost., 23 maggio 2019, n. 179, nello stesso senso Corte cost., 12 febbraio 2020, n. 71.

Le menzionate pronunce ci permettono di evidenziare come alcuni elementi chiave della riforma fossero da tempo principi consolidati della Corte, che può dirsi certamente antesignana rispetto all’opera del legislatore nell’instaurazione del binomio ambiente-future generazioni. Per tali ragioni la l. cost. 1/2022 viene definita da alcuni studiosi come un «bilancio consuntivo»⁵¹ del lavoro dei giudici costituzionali, tanto da rappresentare un passaggio – per quanto apprezzabile – non necessario, in quanto lascia immutato lo statuto sostanziale e quello di effettività⁵² che si è affermato e consolidato sul versante giurisprudenziale. Sul punto, si potrebbe tuttavia obiettare che, pur se così qualificata, la codificazione costituzionale potrebbe sortire l’effetto di incoraggiare quel circolo virtuoso che non solo vincolerebbe inderogabilmente i decisori pubblici, ma che potrebbe altresì consentire alla stessa Corte di perseguire nuovi obiettivi e risultati in termini di tutela dei diritti, spingendosi oltre a quanto fatto finora, come ipotizzato con riguardo alla tutela del clima. E il caso deciso dalla *Bundesverfassungsgericht* ne è in tal senso una rappresentazione; la sentenza muta il paradigma alla base dell’art. 20A, inizialmente norma adibita al rango di disposizione programmatica⁵³ e anzi forse fonte – sul pianto testuale – di una tutela debole (come viene qualificata la tutela riconducibile allo stesso art. 9 Cost. post-riforma), attraverso un’interpretazione che rafforza la responsabilità dello Stato e che la rende ancoraggio per una tutela “forte” del binomio ambiente-future generazioni.

A questo punto sorge spontaneo domandarsi se, e in caso affermativo entro quali limiti, l’appena descritto *modus operandi* possa essere definito un circolo virtuoso, quale tra questi due soggetti meglio possa apportare un efficientamento nella tutela di diritti esistenti, oltre che nel riconoscimento di nuovi diritti o interessi in materia ambientale e, soprattutto, quali dovrebbero essere gli spazi di manovra dell’uno e dell’altro. È dunque in questo frangente che viene spesso evocato un principio cardine dello Stato democratico, ossia quello della separazione dei poteri⁵⁴, che impone, da un lato, che non vi siano invasioni di campo della Corte nell’attività del legislatore (dotato di una propria discrezionalità) e, dall’altro, che quest’ultimo accolga i moniti che possono arrivare dalla prima. Rispetto al *modus operandi* di cui sopra, può accadere – ed è accaduto – che la Corte abbia colmato dei vuoti legislativi con pronunce manipolative, con la giustificazione di essersi limitata «a ricorrere, estendendolo, al “lessico” legislativo già in vigore»⁵⁵. Si tratta di una torsione che s’inserisce in una tendenza generalizzata, ma che ha una sua dimensione specifica nella materia ambientale. E, ancor più circoscrivendo il

⁵¹ D. PORENA, «Anche nell’interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 15/2022, 125.

⁵² L’utilizzo dei termini statuto di effettività e statuto sostanziale è da attribuirsi a B. VIMERCATI, *Il diritto ai beni vitali*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 10 giugno 2016, 19.

⁵³ *Infra* § 3.

⁵⁴ Il tema è stato ampiamente trattato dalla dottrina, tra i molti si consiglia la lettura di G. BOGNETTI, *La divisione dei poteri*, Milano, 2001; B. ACKERMAN, *The New Separations of powers*, in *Harvard Law Review*, vol. 113, 3/2000, 642 ss. Più recentemente, analizza il principio della separazione dei poteri in tempo di crisi, L. P. VANONI, «Never let a good crisis go to waste» *Il principio della separazione dei poteri*, Torino, 2023, 1-70.

⁵⁵ Vi fa riferimento, criticamente, N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *Federalismi.it*, 3/2021, 90.

campo di indagine, nella *climate change litigation* sono svariate le riflessioni in materia di separazione dei poteri⁵⁶, molte delle quali intercettano la dottrina del c.d. *political act*, che postula l’insindacabilità delle decisioni del potere politico (esercitato dal parlamento e dal governo) da parte del potere giudiziario⁵⁷. Tale scelta viene giustificata – da parte di taluni Autori⁵⁸ – in ragione dell’assenza di parametri giuridici da utilizzare per valutare la legittimità dell’atto politico, mentre, secondo altre posizioni, la scelta sulla sindacabilità rientra nell’autonomia decisionale del singolo giudice. Nell’applicazione pratica della dottrina del *political act* alle controversie climatiche, questa ha visto in alcuni casi il favore delle Corti nazionali, che l’hanno accolta respingendo *ab origine* i ricorsi; mentre in altri tale teoria è stata formalmente respinta dai giudici, pur riconoscendo la discrezionalità dei governi nell’adozione di misure atte a contrastare il cambiamento climatico. Quest’ultima strada è stata percorsa, a titolo esemplificativo, dal Tribunale costituzionale tedesco nel caso già ampiamente citato del 24 marzo 2021, ove i giudici, da un lato, riconoscono un obbligo statale nel contrasto ai cambiamenti climatici, connotato da un’ampia discrezionalità nell’attuazione delle politiche internazionali climatiche, e dall’altro, ritengono che sia compito della corte quello di verificare la ragionevolezza e la proporzionalità di tali misure⁵⁹ rispetto alla pluralità di interessi di rilievo costituzionale⁶⁰.

Prescindendo dalle soluzioni in concreto adottate dai giudici, appare chiaro che la teoria del *political act* vada di pari passo ad una visione del legislatore quale «interprete della coscienza sociale» in grado di «avere le ‘antenne’ per intercettarla e tradurla in atti normativi⁶¹». In questa direzione, appare ragionevole ritenere che sia il legislatore il soggetto astrattamente meglio deputato a disciplinare materie come quella ambientale, posto che questa scelta porta altresì con sé quella certezza del diritto che non ci si può legittimamente attendere allo stesso modo dalla giurisprudenza, e che rende per tale ragione l’interventismo giurisdizionale fortemente aleatorio, poiché rientra nelle facoltà (e nella discrezionalità) del legislatore di intervenire e ri-disciplinare la materia in qualsiasi momento. Ora, calando (e riportando) queste problematiche al nostro ordinamento, il contesto costituzionale in cui si collocano la tutela ambientale e delle future generazioni presenta aspetti peculiari che meritano particolare attenzione. Entrambe si configurano infatti come un dovere della Repubblica, collocandosi

⁵⁶ Cfr., *ex multis*, M. MORVILLO, *Climate change litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 maggio 2019; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 2021, 17.

⁵⁷ Approfondisce il tema della dottrina dell’atto politico in relazione ad alcuni specifici casi legati al contenzioso climatico, L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell’atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2021, 1036 ss.

⁵⁸ E. GUICCIARDI, *L’atto politico*, in *Archivio di diritto pubblico*, 1937, 291 ss.; C. DELL’ACQUA, *Atto politico ed esercizio di poteri sovrani*, Padova, 1983 p. 168.

⁵⁹ P. L. PETRILLO, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE online*, cit., 247; A. PISANÒ, *Il diritto al clima – il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., 270.

⁶⁰ Nella sentenza viene infatti specificato che la protezione del clima deve essere bilanciata con altri diritti e valori costituzionalmente rilevanti, non avendo una priorità incondizionata su altre pretese giuridiche. Par. 2.a. Sentenza e Pisanò 271

⁶¹ N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, cit., 94.

nell’ambito delle c.d. disposizioni di principio, a maggior ragione dopo l’intervento del legislatore costituzionale che ha optato per una vera e propria riforma del testo della Costituzione. Se, come visto, questo permette di aggirare l’annosa questione della definizione di *chi* sono le generazioni future, d’altro canto, l’utilizzo di tali formule vaghe non consente di fornire quella già citata certezza del diritto. Al tempo stesso, benché retoricamente efficaci, le nuove disposizioni non contribuiscono a fornire effettività alla normativa ambientale già esistente, che sconta già di per sé questo limite⁶² e che risulta così ulteriormente depotenziata nella sua portata precettiva.

Volendo tentare a questo punto, senza pretesa alcuna, di ipotizzare quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri alla luce di quanto sinora osservato, appare più realistico che la strada che verrà percorsa (sempre *se* verrà percorsa) per configurare una tutela del clima sarà, ancora una volta, quella di un’interpretazione evolutiva dell’art. 9, co. 3, Cost., piuttosto che quella di un intervento legislativo in grado di tradurre i “nuovi” principi costituzionali in regole cogenti. Su questa traiettoria può già intravedersi, quantomeno, un interesse della stessa Corte costituzionale che, nella relazione annuale riferita all’anno 2022, si dice «attenta ai grandi temi del presente, tra cui il contrasto alle emergenze climatiche»⁶³. È chiaro che ci troviamo certamente di fronte ad un *mare magnum* di dinamiche complesse e di interrogativi ancora aperti; ciò nonostante, a margine di queste incerte previsioni, resta fermo il fatto che stiamo assistendo a continue sollecitazioni da parte della cittadinanza, delle istituzioni europee⁶⁴ e internazionali ad intervenire in materia climatica, a cui non si accompagna un atteggiamento proattivo del legislatore. Tale inerzia si manifesta, ad esempio, nella mancanza ad oggi di una Legge sul clima che riesca a dare contezza agli impegni presi sul piano internazionale. E forse è proprio in tale direzione che dovrebbero convergere gli sforzi tanto del legislatore, quale interprete della coscienza sociale, quanto della Corte costituzionale che – benché sempre più tentata di colmare in autonomia i vuoti legislativi esistenti – avrebbe la facoltà di far pressione con le sue pronunce affinché le istituzioni politiche adottino idonee misure di tutela del clima.

⁶² Cfr. F. CIRILLO, *L’interesse delle future generazioni: ragionamenti fallaci e interpretazioni sostenibili*, in *Ambientidiritto.it*, 2/2023, 9; A. D’ALOIA, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica*, Napoli, 2017, 303.

⁶³ CORTE COSTITUZIONALE, *Relazione annuale sull’attività della Corte costituzionale nel 2022*, 13 aprile 2023, 7. Disponibile al sito: https://www.cortecostituzionale.it/annuario2022/pdf/Relazione_annuale_2022.pdf.

⁶⁴ Non va infatti dimenticato che le risorse del PNRR, che vedono come pilastro la transizione digitale e quella ecologica, sono fondi erogati e coordinati, di fatto quindi condizionati, dall’Unione europea. Tali priorità non rappresentano quindi il frutto di una scelta discrezionale dello Stato membro.